

**Osservazioni del Gruppo IREN al
Documento per la consultazione n. 691/2018/R/TLR del 18 dicembre 2018
“Regolazione della qualità tecnica del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento –
Inquadramento generale e primi orientamenti”**

Considerazioni di carattere generale

Il documento di consultazione 691/2018 propone i primi orientamenti dell'ARERA in tema di qualità tecnica del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento, con riferimento alla sicurezza, alla continuità del servizio e alle prestazioni energetiche e ambientali.

Con la qualità tecnica si va definendo e completando il quadro regolatorio del settore previsto dal Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102, in particolare con riferimento alla lettera a) dell'art. 10 comma 17 (*“continuità, qualità e sicurezza del servizio”*).

La scrivente Società condivide certamente gli obiettivi della regolazione proposta, ovvero la promozione del settore, il miglioramento del servizio a vantaggio dei clienti e l'utilizzo ottimale delle risorse energetiche.

E' tuttavia necessario, a giudizio della Scrivente, richiamare l'attenzione dell'Autorità a valutare gli **effetti derivanti dall'eventuale introduzione di nuovi obblighi relativi a molteplici tematiche in termini di incrementi di attività e di costi in capo agli operatori**, in un mercato in cui i vettori concorrenti non hanno obblighi di fornire ai potenziali clienti informazioni dettagliate energetico-ambientali. Pertanto, al fine di preservare la competitività del teleriscaldamento nei confronti delle tecnologie concorrenti – elemento essenziale per rispondere al mandato di promozione del settore – e garantire quindi un effettivo *level playing field*, **la Scrivente non ritiene, allo stato dell'arte, opportuna una previsione di natura prescrittiva circa obblighi informativi relativamente alle suddette tematiche.**

La scrivente Società ritiene che nella maggior parte dei casi la scelta di allacciarsi al teleriscaldamento venga effettuata dai clienti in base a **valutazioni** su elementi quali il **prezzo di fornitura del calore, la semplicità di gestione, la sicurezza e le condizioni economiche di allacciamento**; pertanto, l'eventuale rappresentazione delle informazioni sui benefici ambientali raggiunti (per es. riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, risparmio di risorsa energetica a parità di produzione di energia termica ed eventualmente elettrica, etc.) e sull'efficienza del proprio sistema di teleriscaldamento dovrebbe quindi permanere nell'alea delle decisioni di marketing aziendali, ovvero trovare una **disciplina – da approfondire tramite costituzione di Focus Group e**

Documenti di Consultazione di maggior dettaglio – improntata a criteri di volontarietà, inquadrati in un contesto regolatorio di *sunshine regulation*.

Per quanto riguarda invece l'**efficienza del sistema di trasporto e distribuzione del calore**, con particolare riferimento alle perdite idriche e termiche sulla rete, giova sottolineare come **il primo beneficiario di una gestione efficiente e ben monitorata è l'operatore** stesso, per il quale sia l'energia termica immessa in rete e non venduta sia l'acqua persa e reintegrata rappresentano costi vivi che non possono essere ribaltati sul cliente. In tal senso la Scrivente non condivide l'assunto per cui la diminuzione delle perdite di fluido possa automaticamente tradursi in riduzione tariffaria per i clienti.

Per quanto riguarda invece la **sicurezza e la continuità**, l'Autorità esprime in più punti del documento di consultazione l'intenzione di utilizzare il settore della distribuzione gas come riferimento per la regolazione della qualità tecnica del teleriscaldamento, ritenendo che i settori siano "*sostanzialmente sovrapponibili*" (3.2).

Nel documento di consultazione vengono effettivamente riconosciute alcune specificità del teleriscaldamento, in particolare la minore pericolosità delle dispersioni di fluido e l'inerzia termica che consente variazioni anche significative di temperatura del fluido termovettore senza che il cliente abbia percezione di un disservizio, tuttavia si ritiene che l'approccio complessivo potrebbe essere maggiormente personalizzato rispetto a un settore che presenta alcune similitudini (essenzialmente la consegna di fluido mediante una rete di tubazioni) ma anche significative differenze rispetto alla distribuzione gas. In particolare, **non si ritiene che la pericolosità del fluido termovettore possa essere paragonata a quella del gas, neppure nel caso di acqua surriscaldata**; considerando la caratteristica di prevalente ricorso a posa interrata, una perdita di fluido potrebbe essere più facilmente paragonata a una perdita acquedottistica che non a una perdita di gas.

Come ultima considerazione di ordine generale, la Scrivente auspica che il **documento di consultazione con gli orientamenti finali in materia di qualità tecnica** che sarà pubblicato prossimamente dall'Autorità **possa già contenere la bozza di articolato del provvedimento finale**.

Risposte agli spunti di consultazione proposti

S.1 Si condividono gli obiettivi generali e specifici dell'intervento di regolamentazione? Motivare la risposta.

Si condivide parzialmente e si rimanda alle considerazioni espresse nella sezione introduttiva.

S.2 Si condivide la durata proposta per il primo periodo di regolazione? Motivare la risposta.

Si condivide.

S.3 Si condivide l'applicazione delle nuove regole di qualità tecnica sulla base delle soglie dimensionali definite dalla RQCT? Motivare la risposta.

Si condivide.

S.4 Si condivide quanto prospettato in tema di attribuzione degli obblighi di qualità tecnica in assenza di integrazione verticale? Motivare la risposta.

Si condivide.

S.5 Si condivide quanto prospettato in tema di tempistiche di entrata in vigore della regolazione? Motivare la risposta.

Si ritiene opportuno uno slittamento dell'entrata in vigore del provvedimento definitivo, in virtù della necessità da parte degli operatori di poter disporre di un'adeguata tempistica per l'aggiornamento di procedure operative e sistemi informativi, (aio 2020) prevedendo per il primo semestre di regolazione solo obblighi di monitoraggio;

La regolazione della qualità tecnica potrebbe quindi prevedere, simmetricamente a quanto già previsto per la regolazione della qualità commerciale (Delibera 661/2018/R/tlr - RQCT), le seguenti tempistiche di implementazione:

- decorrenza della regolazione della qualità tecnica dal 1 luglio 2020 (anziché dal 1 gennaio 2020), prevedendo per il primo semestre di regolazione solo obblighi di monitoraggio;
- decorrenza degli obblighi di registrazione a far data dal 1 gennaio 2021.

S.6 Si condivide quanto prospettato in materia di indennizzi automatici? Motivare la risposta.

Si condivide la proposta di applicare indennizzi differenziati per tipologia di utente, come già previsto per la qualità commerciale, mentre non si hanno elementi sufficienti per ulteriori valutazioni sul tema degli indennizzi.

S.7 Si condivide quanto prospettato in materia di cartografia? Motivare la risposta.

Si condivide parzialmente.

Nell'esperienza della Scrivente la maggior parte dei lavori di posa reti si colloca temporalmente al di fuori della stagione termica, pertanto le tempistiche proposte potrebbero essere congrue con l'aggiornamento cartografico.

Tuttavia, considerando che l'aggiornamento cartografico viene effettuato solo successivamente alla consegna delle tavole (*as-built*) da parte del posatore delle reti, che le rende disponibili alcuni mesi dopo il lavoro di posa, si potrebbe verificare il caso specifico di posa reti negli ultimi mesi dell'anno e consegna degli *as-built* soltanto l'anno successivo.

Si propone, pertanto, che l'aggiornamento possa avvenire entro l'anno successivo a quello di posa.

In alternativa, si propone che l'aggiornamento entro i primi quattro mesi dell'anno successivo sia limitato ai lavori eseguiti entro il mese di luglio, mentre per i lavori eseguiti nel periodo agosto-settembre l'aggiornamento possa essere completato entro giugno dell'anno successivo.

Inoltre, sarebbe opportuno prevedere un periodo di un anno per consentire agli operatori di predisporre e/o completare la cartografia dell'esistente e disporre così della baseline dalla quale partire con gli aggiornamenti.

Infine, tenuto conto dell'aggiornamento cartografico annuale, non si ritiene opportuno prevedere anche uno strumento per la cartografia provvisoria, in quanto potrebbe riportare informazioni (percorso tubazioni, elementi di rete, ecc.) non perfettamente combacianti con quanto effettivamente realizzato o in corso di realizzazione. In alternativa, potrebbe essere sufficiente utilizzare le planimetrie di progetto.

S.8 Si condivide quanto prospettato in materia di dispersioni? Motivare la risposta.

La Scrivente non condivide la proposta del DCO in materia.

Coerentemente con le considerazioni esposte nella sezione introduttiva, la scrivente Società ritiene che i gestori della rete siano i primi a beneficiare di un livello basso di perdite, in quanto il calore immesso in rete e non consegnato ai clienti e l'acqua persa comportano costi aggiuntivi; l'eventuale introduzione di un obbligo strutturato di registrazione periodica delle perdite e di effettuazione delle ispezioni comporterebbe un aggravio di attività in termini di procedure e sistemi informativi anche nel caso di operatori, quali IREN, che già effettuano un monitoraggio pressoché continuo dell'acqua di reintegro.

Sempre con riferimento alle perdite, si segnala che i reintegri che vengono effettuati sono comprensivi anche dei quantitativi dovuti a riempimenti/svuotamenti conseguenti, ad esempio, ad espansioni della rete o a interventi manutentivi sulle tubazioni, e che risulta difficile distinguere i differenti apporti. Oltre tutto, talvolta una singola perdita può rendere necessari due interventi distinti: il primo provvisorio, effettuato rapidamente nel corso della stagione termica, e il secondo definitivo, eseguito durante la pausa estiva.

Infine, si segnala che il trattamento fisico-chimico dell'acqua del teleriscaldamento non comporta l'utilizzo di additivi che possano risultare lesivi della qualità dei terreni nei quali dovessero verificarsi eventuali sversamenti.

Per quanto riguarda la proposta di registrare il numero di perdite localizzate sulla rete, si propone che l'obbligo sia relativo alle sole perdite che causano un disservizio agli utenti.

S.9 Si condivide quanto prospettato in materia di pronto intervento? Motivare la risposta.

Si condividono le considerazioni dell'Autorità e la proposta di introdurre uno standard generale relativo al tempo di intervento in caso di chiamata.

Per quanto concerne invece il tempo di messa in sicurezza della rete, si segnala che non è determinabile a priori e può essere influenzato da particolari esigenze di garantire la continuità del servizio; ad esempio, non è infrequente il caso in cui si "alimenta temporaneamente" una perdita pur di non interrompere il servizio agli utenti in alcuni periodi dell'anno o in alcuni tratti di rete.

S.10 Si condivide quanto prospettato in materia di qualità del fluido termovettore? Motivare la risposta.

Si condivide.

In generale si concorda con le considerazioni dell'Autorità, ma si fa comunque presente che la maggior parte delle perdite di rete sono dovute ad effetti corrosivi causati da infiltrazioni di acqua esterne alle tubazioni.

S.11 Si condivide quanto prospettato in materia di continuità del servizio? Motivare la risposta.

S. 12 In particolare, si condivide lo standard specifico proposto sulla durata delle singole interruzioni con preavviso? Motivare la risposta.

Si condivide parzialmente, ma si ritiene di dover aggiungere alcune precisazioni.

La continuità è effettivamente un elemento essenziale della qualità tecnica: tuttavia, si ricorda che la determinazione di parametri rigidi sarebbe eccessiva per il teleriscaldamento, settore nel quale non necessariamente la variazione dei parametri di fornitura, e in particolare della temperatura, determina elementi di criticità del servizio.

Per contenere le perdite di energia termica sull'impianto dell'utente, la temperatura in mandata al secondario varia in funzione della temperatura esterna; per questo motivo al mattino, in fase di avvio, la temperatura dell'acqua del teleriscaldamento in uscita dallo scambiatore impiega anche 30÷40 minuti a raggiungere il valore di set; se i ritorni della rete sono significativamente più freddi di quanto previsto in sede di progetto, non è possibile garantire la temperatura. Inerzie simili si possono avere anche sulla tubazione di mandata della rete, dove durante le fermate notturne di prelievo da parte degli utenti, si ha un progressivo raffreddamento delle tubazioni.

Per quanto riguarda la definizione di interruzione del servizio, si propone di considerare tale un periodo di almeno otto ore caratterizzato da assenza di erogazione del calore. Inoltre, si ritiene che i disservizi legati alla sola produzione di acqua calda sanitaria andrebbero considerati separatamente, in quanto meno impattanti sulla clientela.

Per quanto riguarda l'introduzione di uno standard di durata per le interruzioni con preavviso, si richiede di escludere da tale regolazione le interruzioni programmate estive; inoltre, si segnala che può essere difficile prevedere con esattezza la durata anche degli interventi programmati.

Si propone inoltre di far coincidere la fine dell'interruzione con il ripristino delle condizioni di esercizio della rete, per tenere conto del fatto che la rete ha una propria inerzia termica, la cui durata può variare in base a condizioni al contorno non dipendenti dall'operatore.

S.13 Si condividono gli obblighi di registrazione in tema di efficienza di distribuzione e le finalità di tale monitoraggio? Motivare la risposta.

Non si condivide.

Come anticipato nella sezione introduttiva, non è mai stato applicato un criterio di aumento del prezzo del calore per tenere conto dell'aumento delle dispersioni termiche dovute al progressivo degrado delle prestazioni dell'isolamento delle tubazioni; simmetricamente, non si ritiene che un maggiore efficienza di distribuzione debba tradursi in riduzione del prezzo del calore.

S.14 Si condividono le misure proposte in materia di registrazione, comunicazione e verifica dei dati di qualità tecnica? Motivare la risposta.

Si concorda con l'impostazione generale, in attesa che nel successivo documento di consultazione vengano esplicitati i dettagli.

Sede Legale

Via Nubi di Magellano, 30
42123 Reggio Emilia
Tel. +39 0522 2971
Fax +39 0522 797300

Uffici di Torino

Corso Svizzera, 95
10143 Torino
Tel. +39 011 5549111
Fax +39 011 0703598

Uffici di Genova

Via SS.Giacomo e Filippo, 7
16122 Genova
Tel. +39 010 558115
Fax +39 010 5586284

Uffici di Parma

Strada S. Margherita, 6/A
43123 Parma
Tel. +39 0521 2481
Fax +39 0521 248262

Uffici di Piacenza

Strada Borgoforte, 22
29122 Piacenza
Tel. +39 0523 5491
Fax +39 0523 615297